

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1974, n. 657

Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente.

(GU n.332 del 19-12-1974)

Vigente al: 19-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare l'organica tutela di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, di seguito denominato il Ministero.

Ad esso sono immediatamente attribuite le competenze indicate negli articoli seguenti.

Altre competenze, anche in materia di spettacolo e archivi di Stato, saranno attribuite successivamente.

Art. 2.

Il Ministero provvede alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

Ad esso sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero della pubblica istruzione per le antichita' e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonche' quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;

b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

Il Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni gia' attribuita nelle materie sopra indicate al Ministero della pubblica istruzione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative

necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della Nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.

Ferme restando le attribuzioni esclusive spettantegli, ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente e' sentito dal Ministro per i lavori pubblici ai fini della formulazione, sotto il profilo artistico e ambientale, delle proposte di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Cura, d'intesa con i Ministri competenti, gli studi e la programmazione di scelte, iniziative e ricerche in materia di parchi e di riserve naturali, salve le competenze delle regioni.

Art. 3.

Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli uffici periferici e gli istituti ad ordinamento speciale del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate all'art. 2, nonché il servizio relativo alla discoteca di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ed il Consiglio superiore delle accademie e delle biblioteche, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi consultivi del Ministero e sono presieduti dal Ministro per i beni culturali e per l'ambiente.

Sino alla costituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, le sezioni IV e V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti continuano ad esercitare le attuali competenze nelle materie scolastiche. Parimenti, continua ad esercitare le attuali competenze il consiglio di disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947 n. 1477.

Art. 4.

Fino a che non sarà provveduto alla definitiva organizzazione del Ministero, a disciplinarne la struttura degli uffici e degli organi collegiali e l'inquadramento dei dipendenti, il personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente art. 3 e alle segreterie degli organi consultivi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, e' di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su congiunta proposta dei Ministri interessati, i sud detti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e per l'ambiente autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei alla amministrazione dello Stato e docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'art. 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità'.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità' di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione di dirigenti generali, e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature ed i beni già destinati alle direzioni generali ed agli uffici indicati nel precedente articolo passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente alle spese occorrenti sarà provveduto con gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro per le esigenze dell'ufficio per i beni culturali e per l'ambiente, nonché con quelli relativi ai servizi di cui al precedente art. 3 e con gli altri stanziamenti riflettenti servizi e materia assegnati al nuovo Ministero, che saranno trasferiti, in uno con le disponibilità esistenti in conto residui, ad apposita rubrica del detto stato di previsione del Ministero del tesoro.

Alle nuove o maggiori spese di carattere generale sarà provveduto, fino ad un massimo di L. 50.000.000, mediante riduzione del fondo di cui al cap. 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1974

LEONE

MORO - RUMOR - GUI
COLOMBO - MALFATTI -
BUCALOSI - MARCORA -
DONAT-CATTIN - SARTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974

Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 98. DE ROSE